

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2767 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2023

che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per promuovere lo sviluppo di tecnologie nuove e avanzate per i veicoli tese a ridurre le emissioni di CO₂, l'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 prevede la possibilità di tenere conto dei risparmi di CO₂ realizzati attraverso l'uso di tali tecnologie innovative nelle autovetture o nei veicoli commerciali leggeri, che non possono essere pienamente quantificati utilizzando la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP).
- (2) I regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 ⁽²⁾ e (UE) n. 427/2014 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono procedure di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ rispettivamente delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. Sebbene tali regolamenti abbiano un ambito di applicazione diverso, il loro contenuto è pressoché identico.
- (3) Gli ambiti di applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014 stabiliscono che i miglioramenti di efficienza dei sistemi di condizionamento d'aria non sono ammissibili come ecoinnovazioni, mentre l'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 prevede che lo diventeranno a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto necessario modificare i predetti regolamenti di esecuzione per allinearli al regolamento (UE) 2019/631 e far sì che le domande possano essere presentate prima del 2025, in modo che a decorrere da tale anno i costruttori di veicoli possano beneficiare dei risparmi di emissioni di CO₂.
- (4) È opportuno fondere i regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014 in un unico regolamento, mantenendo la maggior parte delle rispettive disposizioni e introducendone nel contempo di nuove a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 e, ove necessario, apportando miglioramenti sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicarli. È pertanto opportuno abrogare detti regolamenti di esecuzione e sostituirli con un unico regolamento di esecuzione.
- (5) I costruttori o i fornitori possono presentare domande per proporre il riconoscimento di una tecnologia innovativa come ecoinnovazione. Tali domande dovrebbero suggerire una metodologia contenente tutti gli elementi necessari per determinare con precisione i risparmi di emissioni di CO₂ realizzati, considerando in particolare l'individuazione di una base di riferimento adeguata, le condizioni di prova specifiche e l'uso reale della tecnologia innovativa. Le domande dovrebbero comprendere anche una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che dimostri l'ammissibilità e le qualifiche della tecnologia innovativa.

⁽¹⁾ GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).

